

1 In generale

- 1.1 Le presenti Condizioni Generali («CGM») regolano la conclusione, il contenuto e l'esecuzione dei contratti di prestazioni di servizi tra l'Azienda elettrica ticinese come mandante (di seguito «AET») e il mandatario (di seguito «Partner contrattuale»).
- 1.2 Con la presentazione di un'offerta a AET, il Partner contrattuale accetta le presenti CGM e rinuncia espressamente all'applicazione delle proprie condizioni generali di vendita come pure a regole di vendita vigenti nel settore.
- 1.3 Regolamentazioni tra il Partner contrattuale e AET che modifichino o completino le CGM sono valide solamente se formulate per iscritto.

2 Offerta

- 2.1 L'offerta, comprensiva di eventuale dimostrazione, avviene a titolo gratuito, salvo che nella richiesta di offerta o nel bando di concorso non sia stato stabilito diversamente.
- 2.2 Il Partner contrattuale presenta l'offerta basandosi sulla richiesta di offerta o sul bando di concorso. Solo se espressamente ammesso dagli atti di gara è libero di inoltrare varianti aggiuntive.
- 2.3 Il Partner contrattuale è tenuto a verificare la completezza e la correttezza della documentazione (piani, schizzi, schemi e altri documenti) ricevuta e ad informare immediatamente AET se ritiene che la stessa contenga errori o sia incompleta. Il Partner contrattuale assume espressamente i rischi di eventuali errori in ogni documento ricevuto nella misura in cui tali errori erano per lui riconoscibili e non li ha evidenziati nell'ambito del processo di domande/risposta nell'ambito di un concorso o prima della consegna dell'offerta nel caso di richiesta d'offerta. Il Partner contrattuale rinuncia nei confronti di AET a far valere pretese di risarcimento danni o di maggiori costi che eventualmente dovessero insorgere per eliminare tali errori nella misura in cui gli stessi fossero per lui riconoscibili.
- 2.4 Nell'offerta, l'imposta sul valore aggiunto ed eventuali imposte devono essere indicate separatamente.
- 2.5 L'offerta è vincolante per sei mesi a partire dalla data di ricezione da parte di AET, salvo che nella richiesta di offerta o nel bando di concorso non sia stato indicato diversamente.

3 Adempimento del contratto

- 3.1 Il Partner contrattuale si impegna ad adempiere integralmente il contratto con competenza e diligenza, tutelando secondo scienza e coscienza gli interessi di AET, nel rispetto delle regole generalmente riconosciute del suo campo professionale.
- 3.2 Il Partner contrattuale adempie al contratto personalmente risp. con i propri collaboratori e non può obbligare AET nei confronti di terzi. Una cessione, completa o parziale, di diritti e doveri da parte del Partner contrattuale è consentita esclusivamente con autorizzazione scritta di AET. Il Partner contrattuale rimane responsabile per la fornitura a norma di contratto delle prestazioni da parte dei terzi coinvolti.
- 3.3 Il Partner contrattuale impiega unicamente collaboratori diligentemente selezionati e con una buona formazione e si impegna in particolar modo a soddisfare l'esigenza di AET di continuità del personale. Il Partner contrattuale, a prima richiesta di AET, provvederà a sostituire quei collaboratori che, secondo il parere di AET:
 - a. non dispongono delle necessarie competenze tecniche;
 - b. non osservano le normative di sicurezza o il regolamento interno di AET;
 - c. si comportano in modo sconveniente sul luogo di lavoro; oppure
 - d. ostacolano in altro modo l'adempimento del contratto.
- 3.4 Il Partner contrattuale si impegna a rispettare, come standard minimo, il codice etico di AET (disponibile su richiesta all'indirizzo acquisti@aet.ch) e segnatamente a evitare conflitti tra i propri interessi e quelli di AET. Il Partner contrattuale informerà immediatamente AET in merito a possibili conflitti di interesse.

4 Obblighi di informazione del Partner contrattuale

- 4.1 Il Partner contrattuale fornisce regolarmente informazioni a AET in merito all'avanzamento dei lavori, e segnala subito per iscritto tutte le circostanze che potrebbero mettere a rischio l'adempimento del contratto. Qualora fossero riconoscibili delle modifiche a fasi anche parziali ancora da eseguire, il Partner contrattuale provvede a informare AET senza indugio e per iscritto.
- 4.2 Il Partner contrattuale informa immediatamente AET, per iscritto e in forma completa, su scostamenti riconoscibili dalle spese di lavorazione concordate, come pure su tutte le circostanze che, segnatamente per motivi tecnici o economici, lasciano apparire indicata una modifica delle prestazioni pattuite.
- 4.3 Un'omissione di questi obblighi di informazione vale come rinuncia del Partner contrattuale a eventuali pretese di retribuzione supplementare e di proroga di termini.

5 Diritti di controllo di AET

- 5.1 AET dispone in qualsiasi momento di un diritto esaustivo di controllo e di informazione sull'avanzamento dei lavori e su tutte le parti del contratto. AET è in particolare autorizzata a visionare e esaminare in ogni momento tutta la documentazione del Partner contrattuale che è in relazione con l'esecuzione del contratto.

- 5.2 AET è autorizzata in qualunque momento a controllare l'adempimento a norma di contratto direttamente o tramite terzi. Il risultato di tali controlli non libera il Partner contrattuale dalla sua piena responsabilità per le sue prestazioni.

- 5.3 Su richiesta di AET, il Partner contrattuale è sempre tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione e a fornire tutti i documenti quali rapporti intermedi, calcolazioni ecc., che ha allestito in relazione al contratto.

6 Diritto di impartire istruzioni di AET

- 6.1 AET ha il diritto nell'ambito dell'esecuzione del contratto, di impartire istruzioni al Partner contrattuale. Il Partner contrattuale segnala per iscritto a AET le conseguenze negative delle sue istruzioni, in particolare in relazione alle scadenze, alla qualità e ai costi sconsigliandola da istruzioni e richieste inadeguate. Qualora AET, nonostante l'avviso scritto contrario del Partner contrattuale, insista in forma scritta, il Partner contrattuale non risponde delle relative conseguenze.

- 6.2 Gli accordi specifici attinenti il progetto sono integrati in comunicazioni, verbali di riunioni, resoconti, documentazione, ecc.

7 Rimunerazione

- 7.1 La remunerazione stabilita contrattualmente compensa tutte le prestazioni necessarie per il regolare adempimento del contratto. La remunerazione copre in particolare anche il trasferimento di diritti, tutti i costi di documentazione e di materiale come pure le spese, le tasse di licenza e i pubblici tributi.

- 7.2 Il superamento di un massimale di spesa concordato sarà a carico del Partner contrattuale, a meno che AET abbia approvato per iscritto la modifica di un'ordinazione o ne debba sopportare in modo provato i maggiori costi.

- 7.3 Salvo indicazione contraria i prezzi offerti si ritengono comprensivi di ogni prestazione necessaria per la corretta e completa esecuzione della consegna richiesta anche se non specificatamente indicata nella richiesta di offerta o sul bando di concorso ma ragionevolmente esigibile secondo le regole dell'arte.

- 7.4 I quantitativi indicati nei capitolati di AET rispettivamente nelle offerte dei Partner contrattuali non sono impegnativi per AET e possono scostarsi anche in maniera significativa senza che il Partner contrattuale abbia diritto ad un adeguamento del prezzo unitario.

- 7.5 Le prestazioni che non possono ancora essere completamente definite al momento della conclusione del contratto sono indicate come tali nel contratto. AET e il Partner contrattuale concorderanno, prima della loro esecuzione in un'aggiunta scritta al contratto, il contenuto e l'estensione di queste prestazioni, come pure la loro remunerazione e base di calcolo sulla scorta delle calcolazioni originarie.

- 7.6 AET si riserva il diritto di dedurre dalla remunerazione i maggiori costi e/o supplementari imputabili al Partner contrattuale. Rimangono in ogni caso riservate le pretese di AET di risarcimento dei danni.

- 7.7 Se il Partner contrattuale è responsabile dell'insorgere di difetti, AET può effettuare una trattenuta pari almeno alla stima dei costi per l'eliminazione dei difetti e dei danni.

8 Fattura, pagamento

- 8.1 Le fatture devono essere inviate all'indirizzo AET, El Stradùn 74, 6513 Monte Carasso. In alternativa all'invio cartaceo le fatture possono essere inoltrate in formato pdf all'indirizzo e-mail fatture@aet.ch.

- 8.2 Il pagamento avviene a 30 giorni dalla data della fattura se accettata da AET. Tutte le domande di pagamento, le fatture non corrette, incomplete o non verificabili, ecc. saranno ritornate al Partner contrattuale.

- 8.3 L'accettazione della fattura finale avviene quando:
 - a. Le prestazioni sono concluse;
 - b. la fattura è corretta secondo la liquidazione accettata da AET;
 - c. la documentazione completa è stata consegnata.

- In mancanza di uno o più dei presupposti precedenti il termine di pagamento non decorre.

- 8.4 Il Partner contrattuale provvede all'allestimento della liquidazione e della relativa fattura entro 2 mesi dalla completamento delle prestazioni pattuite. In caso contrario AET, previa diffida, può procedere all'allestimento di una liquidazione unilaterale.

- 8.5 Con l'inoltro di ogni fattura il Partner contrattuale attesta di aver regolarmente pagato i propri submandatari, se ammessi, e fornitori.

9 Interruzione del lavoro

- 9.1 Le interruzioni di lavoro ordinate da AET o da parte dell'autorità non danno diritto al Partner contrattuale ad alcun indennizzo supplementare. Scadenze o dilazioni di termini giustificanti uno stato di mora saranno però prorogate corrispondentemente alla durata dell'interruzione del lavoro.
- 9.2 Se a causa del ritardo si rende necessaria, alla ripresa dei lavori, una rielaborazione delle esistenti basi oppure sono necessari in altro modo maggiori oneri queste prestazioni supplementari e la loro retribuzione devono essere concordate per iscritto tra le parti prima della ripresa del lavoro.
- 10 Partner contrattuale**
- 10.1 Il Partner contrattuale è responsabile del continuo rispetto dei suoi obblighi legali in particolare nei confronti della legislazione sugli appalti pubblici e di quella sul lavoro. Con l'inoltro dell'offerta e/o con l'accettazione dell'ordine il Partner contrattuale dichiara:
- di rispettare le disposizioni vigenti in base alla Legge sul lavoro (RS 822.11), alla Legge sull'assicurazione contro gli infortuni (RS 832.20), alla Legge sui lavoratori distaccati (RS 823.20), alla Legge sul lavoro nero (RS 822.41) ed alle corrispondenti disposizioni esecutive e direttive emanate dagli organi competenti;
 - di rispettare le disposizioni relative agli accordi centrali dell'Organizzazione internazionale del lavoro;
 - di essere in regola con il pagamento di oneri sociali e imposte nonché con il rispetto dei contratti collettivi e dei contratti normali vigenti;
 - che nei suoi confronti, segnatamente in quella dei suoi dirigenti, non sono state pronunciate sentenze giudiziarie per la cattiva condotta dei lavori o per infrazioni legislative sul lavoro o sui contratti collettivi di lavoro nei 5 anni che precedono la data d'inoltro dell'offerta;
 - di non essere oggetto di una procedura per fallimento, concordato, liquidazione o cessazione d'attività;
 - che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito alcun pegno nei suoi confronti;
 - che rispetta la parità di trattamento tra uomo e donna;
 - che l'offerta è sottoscritta da persone in possesso della necessaria legittimazione per impegnare il Partner contrattuale.
- 10.2 Qualora venissero riscontrate mancanze in relazione a tali obblighi AET si riserva il diritto cumulativo di:
- richiedere il rimborso di tutti i pagamenti effettuati ed il recesso immediato dal contratto a causa di gravi motivi;
 - richiedere il pagamento di una pena convenzionale del 10% della somma contrattuale;
 - segnalare il caso alle competenti autorità in materia di appalti pubblici.
- 10.3 Contestualmente con l'inoltro dell'offerta il Partner contrattuale comunica ad AET ogni cambiamento intervenuto nella propria organizzazione societaria rispetto ogni eventuale dato precedentemente fornito (dati anagrafici aziendali, persone responsabili, dati finanziari rilevanti, dimensioni ed attività aziendali, certificazioni, ecc.). Nel caso in cui AET costatasse che i dati in suo possesso non fossero più attuali, il Partner contrattuale sarà temporaneamente sospeso dalla lista dei fornitori fino ad avvenuto aggiornamento.
- 11 Mora**
- 11.1 In caso di mancato rispetto delle scadenze pattuite nel contratto, il Partner contrattuale è costituito automaticamente in mora.
- 11.2 Se l'inadempienza permane oltre un congruo termine supplementare concesso da AET, questa avrà il diritto di recedere immediatamente, tramite comunicazione scritta, dal contratto con il Partner contrattuale. AET potrà pagare le prestazioni svolte fino al momento della recessione, purché siano state eseguite conformemente al contratto e siano utili a AET, secondo il proprio apprezzamento.
- 11.3 Il Partner contrattuale deve a AET per ogni giorno civile completo o iniziato di superamento del termine di scadenza pattuito una **pena convenzionale** pari allo 0.2% dell'importo di delibera per ogni giorno di ritardo in aggiunta al risarcimento dei danni. La pena convenzionale viene limitata tuttavia al 10% della remunerazione dovuta secondo la cifra 7 CGM con l'aggiunta dell'IVA. La pena convenzionale è dovuta anche e fintanto che uno o più difetti sostanziali della prestazione del Partner contrattuale non vengano eliminati. Se il danno dovuto al ritardo supera l'ammontare della pena convenzionale, AET può richiedere il pagamento del danno effettivo dovuto al ritardo dove la colpa del Partner contrattuale è presunta. Inoltre AET può esigere il pieno adempimento del contratto. In deroga a quanto stabilito dall'art. 160 cpv. 2 CO, la pena convenzionale rimane dovuta nonostante un'eventuale accettazione senza riserva da parte di AET.
- 11.4 AET è autorizzata a compensare la pena convenzionale con una qualsiasi pretesa di remunerazione del Partner contrattuale. Se la pena convenzionale opposta in compensazione è contestata, il Partner contrattuale non viene comunque liberato dal completo e ininterrotto adempimento del contratto. In caso di esca maggiore non è dovuta alcuna pena convenzionale.
- 12 Tutela della discrezione**
- 12.1 Le parti contrattuali trattano con riservatezza tutte le informazioni e i documenti ottenuti in relazione al presente rapporto contrattuale e che non sono notori e in generale nemmeno accessibili. Le parti devono provvedere affinché queste disposizioni siano rispettate anche da tutti i loro dipendenti, da ausiliari, da Partner contrattuali e da altri terzi.
- 12.2 La discrezione deve essere garantita già prima della conclusione del contratto. L'obbligo perdura per 10 anni dopo la fine del rapporto contrattuale a prescindere dai motivi dello scioglimento e dalla parte che lo ha attuato. Rimangono riservati gli obblighi di legge.
- 12.3 Le parti contrattuali possono elaborare, nell'ambito dei contatti commerciali, i dati (ad es. indirizzi, dati sulla solvibilità, informazioni sui servizi e sulle offerte) di cui entrano in possesso in relazione al presente rapporto contrattuale. Le parti contrattuali partono dal presupposto che dovranno collaborare nella trasmissione o nell'elaborazione dei dati con terzi in Svizzera o all'estero.
- 12.4 Se il Partner contrattuale intende effettuare operazioni promozionali basate sul presente rapporto contrattuale oppure pubblicazioni al riguardo, necessita della preventiva autorizzazione scritta di AET.
- 12.5 Se una parte contrattuale o un terzo da essa incaricato viola i suddetti obblighi di segretezza, sarà tenuta a versare all'altra parte una pena convenzionale. Quest'ultima ammonta, per ogni caso, a un importo pari al 10 % della remunerazione complessiva, al massimo tuttavia CHF 50'000.--. Il pagamento della pena convenzionale non esonera dal rispetto degli obblighi di riservatezza. Rimangono riservate pretese di risarcimento danni.
- 13 Diritti d'autore e altri diritti protetti**
- 13.1 Tutti i diritti protetti della proprietà intellettuale sorti con l'adempimento del contratto appartengono al Partner contrattuale.
- 13.2 Sui diritti d'autore e altri diritti, AET ottiene un diritto di utilizzo illimitato nel tempo, nello spazio e nel contenuto, non esclusivo e trasferibile, che le consente di usufruire liberamente e di disporre dei risultati del lavoro.
- 13.3 Sui diritti di protezione preesistenti e relativi a parti dei risultati dei lavori pattuiti, AET ottiene un diritto di utilizzo illimitato nel tempo, nello spazio e nel contenuto, non esclusivo e trasferibile, che le consente di usufruire liberamente e di disporre dei risultati del lavoro.
- 14 Custodia dei documenti**
- 14.1 Il Partner contrattuale custodisce nel loro stato originario e senza costi, durante almeno 10 anni dalla fine del contratto, tutti i documenti e supporti che si riferiscono al presente rapporto contrattuale e che non siano stati trasmessi in originale a AET.
- 15 Responsabilità**
- 15.1 Ogni parte è responsabile per i danni causati all'altro contraente, a meno che sia in grado di provare di non aver colpa. In ogni caso, la responsabilità rimane limitata al danno effettivamente intervenuto e comprovato. Nella misura consentita dalla legge, è esclusa la responsabilità per mancato guadagno.
- 15.2 Le parti rispondono nella misura indicata alla cifra 15.1 GCM per il comportamento dei loro collaboratori e di altro personale ausiliario nonché, come se fossero propri di terzi ai quali hanno ricorso per l'adempimento del contratto (ad es. fornitori, submandatari, sostituti). Il fatto che il coinvolgimento di terzi sia noto e sia stato autorizzato non modifica la responsabilità del Partner contrattuale derivante dal contratto o relativa a esso.
- 15.3 Il Partner contrattuale si impegna a stipulare per tutta la durata del rapporto contrattuale un'assicurazione per responsabilità civile aziendale. La copertura assicurativa deve ammontare almeno a CHF 3'000'000.00 per singolo evento e coprire almeno 2 eventi nell'arco di 12 mesi.
- 16 Entrata in vigore del contratto**
- 16.1 Il contratto entra in vigore con la firma dello stesso da parte di ambo le parti o con l'invio dell'ordinazione da parte di AET. Limitatamente ai casi in cui espressamente richiesta da AET nell'ordine, l'entrata in vigore del contratto avviene con la retrocessione della conferma d'ordine conforme da parte del Partner contrattuale. In caso di mancato invio della conferma d'ordine da parte del Partner contrattuale entro 5 giorni dalla ricezione dell'ordine il contratto si ritiene entrato in vigore.
- 16.2 Nel caso in cui la conferma d'ordine divergesse dall'ordinazione, le eventuali discordanze faranno stato solo se ulteriormente accettate per iscritto da parte di AET.
- 17 Recesso dal contratto**

- 2.1 AET è autorizzata a recedere dal contratto per giustificati motivi senza preavviso e in qualsiasi momento. Si considera giustificato motivo qualsiasi evento che renda insostenibile la continuazione del rapporto contrattuale per AET, in particolare:
- a. importanti superamenti delle scadenze imputabili al Partner contrattuale;
 - b. notevoli difficoltà finanziarie del Partner contrattuale che danno adito a particolari dubbi sulla possibilità oggettiva di adempimento del contratto, delle prestazioni e degli impegni di garanzia, in particolare l'apertura di una procedura di fallimento, la concessione di una moratoria concordataria o la chiusura di una procedura concordataria;
 - c. il ripetuto mancato rispetto delle direttive di AET;
 - d. il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla cifra 10.1 CGM;
 - e. altre ripetute e persistenti violazioni di obblighi contrattuali importanti.
- 18 Un indennizzo del Partner contrattuale per il recesso dal contratto per motivi gravi è escluso. Il Partner contrattuale risponde nei confronti di AET per il danno risultante dalla violazione contrattuale e dal recesso dal contratto compresi i maggiori costi per l'incarico di un fornitore sostitutivo.
- 19 Prescrizione**
- 19.1 Il termine di prescrizione per pretese derivanti dal presente contratto, segnatamente per una responsabilità del Partner contrattuale per eventuali errori e anche per difetti di costruzione causati direttamente o con il suo concorso è di 10 anni. Il termine inizia a decorre con il verificarsi dell'evento dannoso risp., per i difetti di costruzione, con il collaudo dell'opera e per le perizie dalla loro consegna.
- 20 Diritto applicabile e foro**
- 20.1 Si applica il diritto svizzero.
- 20.2 Il foro giudiziario è Bellinzona.